

# Assicurazione complementare CASA

Condizioni speciali  
Edizione 2008

## Indice

<b>I</b>	<b>Spese di trattamento ambulatoriale</b>	<b>2</b>
1	Medicamenti fuori elenco	2
<b>II</b>	<b>Altre prestazioni</b>	<b>2</b>
2	Degenza di uno dei genitori con il bambino	2
3	Spese di custodia del bambino	2
4	Aiuto a domicilio	2
5	Neonato	2
6	Spese relative ad occhiali e lenti a contatto	2
7	Spese di trasporto e salvataggio	2
8	Protezione giuridica dei pazienti	2
<b>III</b>	<b>Prestazioni in caso di soggiorno all'estero</b>	<b>2</b>
9	Spese di trattamento all'estero	2
10	Assistenza e rimpatrio	3
<b>IV</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>3</b>
11	Copertura complementare	3
12	Cumulo delle prestazioni	3
13	Durata della copertura assicurativa e termine di rescissione	3

## I Spese di trattamento ambulatoriale

### Art. 1 Medicamenti fuori elenco

La CSS rimborsa il 90% delle spese relative a medicamenti prescritti da un medico e non riconosciuti dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal, fino a CHF 2500 per anno civile, a condizione che il medicamento in questione sia registrato presso SWISSMEDIC e che non figuri nell'elenco CSS dei medicamenti a carico degli assicurati. Non è possibile rimborsare i prodotti che figurano sulla lista dei preparati farmaceutici con applicazione speciale (LPFA).

## II Altre prestazioni

### Art. 2 Degenza di uno dei genitori con il bambino

2.1 La CSS assume il 90% delle spese di pensione di un genitore che deve accompagnare il figlio, di età non superiore ai 14 anni, durante il ricovero, fino ad un importo di CHF 200 al giorno, per un periodo massimo di 10 giorni per anno civile.

2.2 Questa prestazione è garantita, a condizione che il genitore usufruisca della presente assicurazione complementare e che anche il figlio ricoverato sia assicurato con la CSS.

### Art. 3 Spese di custodia del bambino

3.1 Prestazioni rimborsate

La CSS assume le spese di custodia del bambino malato, fino ad un massimo di 30 ore per anno civile, fornita da un organismo riconosciuto dalla CSS, con il quale ha concluso una convenzione di collaborazione, a condizione che:

- Il o i genitori siano assicurati con la CSS;
- Il o i genitori esercitino ognuno un'attività lucrativa o che uno di loro sia ricoverato;
- Il o i genitori ricorrano ai servizi di un organismo riconosciuto dalla CSS;
- Il figlio abbia 14 anni al massimo e viva sotto lo stesso tetto del o dei genitori.

3.2 Prestazioni escluse

La CSS non assume le spese relative ai lavori domestici, al tempo dedicato agli acquisti (compresi gli acquisti di medicinali), alle visite mediche o all'ospedale con il bambino malato o infortunato, all'accompagnamento degli altri figli a scuola.

In caso di epidemie o di forte domanda, l'organismo incaricato dalla CSS non può tuttavia garantire di poter soddisfare tutte le domande.

### Art. 4 Aiuto a domicilio

4.1 Prestazioni fornite da un organismo riconosciuto

Dalla CSS rimborsa il ricorso ad un organismo riconosciuto di aiuto a domicilio in caso di malattia acuta o d'infortunio dell'assicurato o subito dopo un'ospedalizzazione, a condizione che il rischio sia coperto e se tale necessità è attestata da un medico. La CSS rimborsa le spese di aiuto a domicilio fino ad un importo di CHF 50 al giorno, per un periodo massimo di 30 giorni per anno civile.

4.2 Prestazioni fornite in caso di maternità

La CSS rimborsa il ricorso ad un'organizzazione riconosciuta di aiuto a domicilio dopo il parto o in caso di necessità attestata da un medico, fino ad un importo di CHF 50 al giorno per un periodo massimo di 15 giorni nel corso del mese successivo alla nascita.

4.3 Prestazioni rimborsate

Nell'ambito del versamento delle prestazioni la CSS prende in considerazione il tempo necessario ai lavori domestici quotidiani correnti eseguiti al posto dell'assicurato. Tutte le altre spese non direttamente legate all'aiuto a domicilio non sono rimborsate.

4.4 Prestazioni escluse

La CSS non concede prestazioni se l'assicurato soggiorna in uno stabilimento ospedaliero o in uno stabilimento analogo o in un istituto medicalizzato. Lo stesso vale se l'assicurato è riconosciuto invalido e se beneficia di uno assegno per grandi invalidi.

### Art. 5 Neonato

Il neonato beneficia della gratuità del primo premio mensile, nonché di quello successivo alla nascita per tutte le assicurazioni complementari sottoscritte a suo favore, a condizione che la madre e il bambino abbiano precedentemente sottoscritto la presente assicurazione complementare.

### Art. 6 Spese relative ad occhiali e lenti a contatto

La CSS assume il 90% delle spese relative ad occhiali o lenti a contatto necessari per ragioni mediche fino ad un importo di CHF 300 per periodi di 3 anni civili consecutivi.

### Art. 7 Spese di trasporto e salvataggio

7.1 Spese di trasporto

La CSS rimborsa il 90% delle spese di trasporto urgente necessario per ragioni mediche verso l'ospedale appropriato o il medico più vicini, a condizione che lo stato di salute dell'assicurato non gli consenta di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o il proprio veicolo privato. Il mezzo di trasporto utilizzato deve essere economico ed adeguato. La CSS rimborsa il 90% delle spese relative ad un mezzo di trasporto necessario per la somministrazione di cure mediche (es.: taxi, veicolo della Croce Rossa,...), fino ad un importo di CHF 500 per anno civile, se un medico attesta che lo stato di salute dell'assicurato non gli consente di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o il proprio veicolo privato.

7.2 Spese di salvataggio

In Svizzera, la CSS assume il 90% delle spese di trasporto nell'ambito di un'azione di ricerca e di salvataggio dell'assicurato, fino ad un importo pari a CHF 100 000 per anno civile.

### Art. 8 Protezione giuridica dei pazienti

8.1 Persone assicurate

Le persone che hanno sottoscritto la presente assicurazione complementare usufruiscono in tutto il mondo della copertura di protezione giuridica dei pazienti, conformemente alle condizioni dell'organismo di protezione giuridica con il quale la CSS ha concluso un accordo. L'assicurato riceve una copia delle condizioni.

8.2 Prestazioni assicurate

La CSS assume le spese relative agli onorari di avvocati e le spese di assistenza in caso di procedure, le spese di perizia, gli emolumenti giudiziari nonché le indennità di procedura fino ad un importo di CHF 250 000 per evento per i casi che si verificano in Europa e fino a CHF 50 000 per i casi fuori Europa.

## III Prestazioni in caso di soggiorno all'estero

### Art. 9 Spese di trattamento all'estero

9.1 La CSS assume, come complemento alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal, il saldo delle spese di trattamento ambulatoriale, se l'assicurato si ammala durante un soggiorno all'estero. In caso di ospedalizzazione, la garanzia della CSS si limita alle prestazioni previste nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria LAMal.

9.2 Le prestazioni sono concesse a condizione che l'assicurato abbia sottoscritto l'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal con la CSS.

#### **Art. 10 Assistenza e rimpatrio**

- 10.1 Le spese di assistenza all'estero e di rimpatrio sono coperte in tutto il mondo, conformemente alle condizioni dell'organismo di assistenza con cui la CSS ha concluso un accordo. L'assicurato riceve una copia delle condizioni.
- 10.2 Le prestazioni previste per l'assistenza e il rimpatrio sono concesse, a condizione che il soggiorno all'estero non superi i 60 giorni consecutivi.
- 10.3 Questa limitazione non si applica all'assicurato di età inferiore a 25 anni finché soggiorna all'estero per motivi di formazione, ad esclusione di ogni altro motivo, né all'assicurato trasferito all'estero dal proprio datore di lavoro.

### **IV Disposizioni finali**

---

#### **Art. 11 Copertura complementare**

- 11.1 Le prestazioni garantite nelle presenti condizioni speciali sono versate oltre a quelle previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal.
- 11.2 Non possono tuttavia servire a compensare le spese relative alla franchigia e alla partecipazione alle spese imposte dall'assicurazione obbligatoria delle cure LAMal o da un'altra assicurazione complementare.
- 11.3 Il diritto alle prestazioni termina nel momento in cui l'assicurato non è più coperto dalla presente assicurazione.

#### **Art. 12 Cumulo delle prestazioni**

Le prestazioni della presente assicurazione complementare non possono essere cumulate con prestazioni simili previste negli altri prodotti di assicurazione complementare della CSS.

#### **Art. 13 Durata della copertura assicurativa e termine di rescissione**

- 13.1 L'assicurato può rescindere la presente copertura assicurativa per il 31 dicembre di un anno civile mediante preavviso di 3 mesi e a condizione che l'affiliazione alla presente assicurazione sia durata almeno 36 mesi.
- 13.2 Se la presente assicurazione non è rescissa alla fine della prima scadenza, viene rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di 12 mesi.